

TI_GERICHTE 52.2001.182 vom 16. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.182

FR: TI_GERICHTE 52.2001.182 du 16 août 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.182 del 16 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

cpv. 1 e 3 OZP). All'infuori dei casi eccezionali contemplati dall'art. 4 OZP e delle operazioni di carico e scarico, lo stazionamento di veicoli a motore è vietato nella zona pedonale (art. 3, cpv. 2, ultima frase). Le infrazioni specifiche dell'OZP sono punite dal municipio con la multa o la revoca dell'autorizzazione, giusta i disposti degli art. 145 ss. LOC (art. 18 cpv. 2 e 3 OZP). 2.2. Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata. Il massimo della multa è di fr. 10'000.--, riservate le leggi speciali (art. 145 cpv. 1 e 2 LOC). 3. 3.1. Nelle concrete evenienze, l'insorgente non contesta gli accertamenti compiuti dalla Polizia comunale nella misura in cui attestano che la sua autovettura, il 2 febbraio 2001, è rimasta parcheggiata in zona pedonale, per almeno due ore. Tale stazionamento si pone manifestamente in contrasto con la deroga al divieto generale di circolazione in zona pedonale di cui egli dispone. In effetti, secondo il chiaro tenore degli art. 4 cpv. 2 lett. b e 5 OZP, l'autorizzazione consente unicamente l'accesso diretto al parcheggio privato, vale a dire senza arresti intermedi né, tantomeno, fermate prolungate. Ammesso è il semplice transito, per la via più breve possibile. 3.2. Le circostanze giustificative addotte dal ricorrente non appaiono, d'altro canto, liberatorie. In primo luogo la motivazione dell'avversata decisione risulta più che sufficiente, per rapporto alle numerose censure sollevate dall'insorgente. Del resto, quest'ultimo si limita a ricordare i principi giurisprudenziali nella materia, senza indicare su quali aspetti, concretamente, il Governo avrebbe violato il suo diritto di essere sentito. Infondata risulta pure la tesi secondo cui il comune, rilasciando l'autorizzazione, si impegnerebbe altresì a garantire l'effettiva possibilità di accesso al fondo privato. Come già osservato, il permesso municipale permette di derogare al divieto di circolazione, non certo di pretendere, ipso facto, l'intervento della forza pubblica per rimuovere eventuali veicoli che ostruiscono il passaggio. Nulla muta a tale proposito il prelievo di una tassa di fr. 30.-- annui, che rappresenta un semplice emolumento di cancelleria (art. 15 cpv. 1 OZP). Non avendo oggettivamente suscitato alcuna aspettativa, l'autorità comunale non ha pertanto violato il diritto del cittadino al rispetto delle promesse. Palesemente inconferente è anche il richiamo allo stato di necessità, ritenuto come, nella fattispecie, era certo esigibile che l'insorgente rinunciasse ad usufruire del proprio posteggio privato e facesse capo ai parcheggi pubblici esistenti in zona. Il comportamento della polizia non può neppure venir tacciato di eccessivo formalismo. Al contrario. L'infrazione avrebbe potuto venir sanzionata, ineccepibilmente, già in occasione della prima constatazione, alle ore 11.30, come del resto

avvenuto per altri veicoli. Invece, dimostrando una certa indulgenza, proprio a motivo dell'autorizzazione di cui è beneficiario, l'agente ha posto il ricorrente in contravvenzione solo dopo due ore. Irrilevante, a tale proposito, è sapere se l'accesso al parcheggio privato fosse, a quel momento, libero e se il multato avesse avuto la possibilità di spostare l'autovettura, dal momento che tali considerazioni non rappresentano comunque valide giustificazioni. Sulla scorta di quanto sopra esposto, l'insorgente non può dunque venir prosciolto dall'addebito mossogli. 4. La multa inflitta appare, peraltro, non solo contenuta nei limiti concessi dalla legge (cfr. art. 145 LOC), bensì anche rettamente commisurata al grado di colpa e confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa. Essa risulta inoltre in linea con le sanzioni irrogate per contravvenzioni simili, punite secondo la LCStr. 5. In esito a quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 145, 148 cpv. 3, 208 cpv. 1 e 209 LOC; 3, 4 5 e 18 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale di Lugano; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.